# CITTA' DI BAGHERIA

*Provincia di Palermo*

**ORDINANZA N.** 79 **DEL** 27 OTT. 2015

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI E POTATURA DI ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LE SEDI STRADALI E AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGHERIA**

- **Visto** gli esiti derivante dall'ultimo evento meteo del 15.10.2015, che ha causato l'abbattimento di rami e alberi, su strade e aree urbane, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- **Atteso** che su numerosi fondi limitrofi a strade di uso pubblico insistono siepi, piante ed essenze arboree in genere che possono creare forme di pericolo per la pubblica e privata incolumità qualora si verifichino condizioni atmosferiche avverse quali piogge, vento e/o eventi calamitosi;
- **Verificato** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo;
- **Considerato** dal sopralluogo effettuato dal personale del Servizio VV.PP. Comunale/LL.PP. e le segnalazioni ricevute, sussiste una generale situazione di potenziale pericolo determinata dalla presenza di piante e rami e vegetazione che protendono verso la sede stradale con pericolo di caduta sulla medesima;
- **Rilevato** che dette piante si trovano su terreni e giardini di proprietà privata e che la mancata esecuzione di interventi di manutenzione del taglio porta alla creazione di situazioni di pericolo per la viabilità pubblica, soprattutto in concomitanza con eventi atmosferici avversi, che saranno sempre più frequenti e intensi con l'avvicinarsi della stagione invernale;
- **Ritenuto** opportuno provvedere in merito, nel pubblico interesse e per la salvaguardia della pubblica incolumità, mediante intimazione ai proprietari di provvedere all'esecuzione di idonei interventi di taglio e potatura delle piante che protendono verso la sede stradale, al fine di eliminare potenziali pericoli per la circolazione;

- **Visti** gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- **Visti** gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 54 del D.Lvo 267/2000;
- **Visto** l'art. 6 del D.Lvo 92/2008;
- **Visto** la L. 24 luglio 2008, n. 125;

**ORDINA**

I proprietari (o parimenti responsabili ai sensi di legge ai fini della presente) e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori degli stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali situati nel territorio

del Comune di Bagheria, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada:
all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
1 *Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;*
*2 Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;*
*3 Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;*
*4 Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.*

Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro 10 giorni dalla data di emissione del presente avviso.
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.
Dispone di dare ampia diffusione, con comunicato stampa del sito del Comune e di altre organi di stampa locali;
Il Servizio Verde Pubblico Area LL.PP e Servizi Direzione VIII a monitorare il territorio;
Il Comando di Polizia Municipale e le alte Forze Pubbliche sono incaricati dell'esecuzione e della relativa sorveglianza della presente Ordinanza.

**Dalla Sede Municipale** 27 OTT. 2015

***IL SINDACO***
*Dott. Patrizio Cinque*
Patrizio Cinque